



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 settembre 2018
(OR. en)

11892/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0234 (NLE)**

**UD 190
CID 6
TRANS 360**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di al comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti
e in sede di al comitato per i trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione
della convenzione sulla semplificazione delle procedure
di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli
e i bagagli non accompagnati nel quadro
del trasporto ferroviario internazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Federazione russa ha proposto una nuova convenzione dell'UNECE sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale ("progetto di convenzione"). L'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD) ha sostenuto il progetto di convenzione.
- (2) Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (WP.30) agisce nell'ambito delle politiche dell'UNECE, sotto la supervisione generale del comitato per i trasporti interni (ITC). Il ruolo del WP.30 consiste nell'avviare e portare avanti iniziative volte all'armonizzazione e alla semplificazione dei regolamenti, delle norme e dei documenti che riguardano le procedure di attraversamento delle frontiere, per le varie modalità di trasporto terrestre.
- (3) Il WP.30 adotterà una decisione in merito all'approvazione del progetto di convenzione e in merito alla sua trasmissione all'ITC per l'approvazione formale.
- (4) L'Unione è rappresentata nel WP.30 e nell'ITC dagli Stati membri dell'Unione. Tutti gli Stati membri dell'Unione sono membri del WP.30 e dell'ITC con diritto di voto. Per le questioni di competenza esclusiva dell'Unione, la posizione dell'Unione è espressa dalla Commissione a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- (5) Il progetto di convenzione disciplina vari aspetti, alcuni dei quali rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione, mentre altri ricadono nell'ambito di competenza concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri.

- (6) Poiché il progetto di convenzione riguarda materie che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione, è necessario che il Consiglio definisca la posizione dell'Unione in merito al progetto di convenzione.
- (7) Il progetto di convenzione contiene disposizioni generali sull'organizzazione dei controlli alle frontiere dei treni passeggeri e può essere considerata come base per eventuali accordi multilaterali e bilaterali, senza i quali nessuno degli elementi contemplati dal progetto di convenzione potrebbe diventare operativo.
- (8) Per gli Stati membri dell'Unione tali accordi multilaterali e bilaterali possono essere conclusi anche al di fuori del progetto di convenzione. Per la Federazione russa e per alcuni altri paesi rappresentati nell'OSJD, il quadro giuridico sembra richiedere una tale convenzione, al fine di facilitare la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali.
- (9) La sostanza del progetto di convenzione non sembra avere né effetti positivi né effetti negativi per gli Stati membri dell'Unione. L'Unione europea non dovrebbe pertanto sostenere il progetto di convenzione, ma non ha alcun motivo per bloccarne l'adozione.
- (10) Anche se l'adesione al progetto di convenzione non sembra essere nell'interesse dell'Unione, conformemente alla politica generale di quest'ultima sugli aspetti istituzionali, ogni nuova convenzione internazionale dovrebbe contenere una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Il progetto di convenzione non contiene una clausola che consentirebbe all'Unione di aderire alla convenzione.

- (11) Di conseguenza, la posizione dell'Unione in sede di WP.30 e di ITC dovrebbe essere neutra qualora sia inserita una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. In tal caso, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero astenersi. In caso contrario, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero votare contro l'adozione del progetto di convenzione.
- (12) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di WP.30 e dell'ITC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni dell'UNECE relativamente al progetto di convenzione UNECE in materia di semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale è la seguente:

Gli Stati membri dell'Unione si astengono se nel progetto di convenzione viene introdotta una clausola che consente la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Se tale clausola non viene introdotta, gli Stati membri dell'Unione esprimono voto contrario.

Articolo 2

La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dalla Commissione a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
